Chiarimento n. 3

- 1) L'impresa parteciperà alla gara indicando due progettisti di cui una società d'ingegneria ed un archeologo. La società d'ingegneria ricopre interamente i requisiti di capacità economica e finanziaria (fatturato) ed i requisiti di capacità tecnica e professionale e possiede al suo interno tutte le professionalità relative al gruppo di lavoro richieste nel Disciplinare di gara a pag. 19 e 20 ad eccezione dell'archeologo. Si chiede conferma del fatto che l'archeologo (professionista indicato insieme alla società d'ingegneria) non debba possedere i requisiti di capacità economica e finanziaria (fatturato) e di capacità tecnica e professionale, poiché già ricoperti interamente dalla società d'ingegneria.
- 2) Si chiede conferma del fatto che l'impresa possa indicare quale progettista indicato un RTP costituendo formato da due professionisti.

Risposta chiarimento n. 3

- 1) Si rimanda al paragrafo 5 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE E MEZZI DI PROVA e al paragrafo D. REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE del disciplinare di gara.
- 2) Il Disciplinare di gara dispone che, ai sensi dell'art. 30, comma 5, dell'allegato II.12 al Codice i requisiti per i progettisti devono essere posseduti:
 - 1) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI COSTRUZIONE E PROGETTAZIONE (dimostra i requisiti di progettazione con il proprio staff).

 In caso di possesso di attestazione SOA per costruzione e progettazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere e di possesso di tutti i requisiti per i progettisti, l'operatore economico deve disporre di un proprio staff tecnico e indicare i nominativi dei professionisti che materialmente svolgeranno le prestazioni tecniche richieste. In caso di RTI l'attestazione SOA per attività di progettazione e costruzione deve essere posseduta dal componente, mandatario e/o mandante, che esegue l'attività di progettazione.

2) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI SOLA COSTRUZIONE

L'operatore economico attestato per prestazioni di sola esecuzione dimostra i requisiti per i progettisti mediante **costituzione di un raggruppamento** dove il mandante è:

- 2.a) un soggetto di cui all'art. 66, comma 1, lettere a), b) c), d) ed e), del Codice;
- 2.b) un RTP di cui all'art. 66, comma 1, lettera f), del Codice. In questo caso, per il sub-raggruppamento riferito alla progettazione assurge a condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista. Il sub-raggruppamento temporaneo riferito alla progettazione deve precisare le prestazioni progettuali assunte da ciascun componente del sub-raggruppamento, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti e l'impegno a conferire mandato collettivo al capogruppo del sub-raggruppamento e, tramite esso, mandato collettivo alla mandataria del concorrente (impresa di costruzione).

3) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI SOLA COSTRUZIONE

L'operatore economico attestato per prestazioni di sola esecuzione dimostra i requisiti per i progettisti mediante **indicazione** (incarico) di:

- 3.a) un singolo soggetto o più soggetti non raggruppati fra loro di cui all'art. 66, comma 1, lettere a), b) c), d) ed e), del Codice;
- 3.b) un RTP di cui all'art. 66, comma 1, lettera f), del Codice. In questo caso, per il raggruppamento riferito alla progettazione assurge a condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista. Il raggruppamento temporaneo riferito alla progettazione deve precisare le prestazioni progettuali assunte da ciascun componente del raggruppamento e l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti.

Le indicazioni di cui ai precedenti punti 2 e 3 valgono anche per l'impresa attestata per prestazioni di progettazione e costruzione laddove i requisiti per i progettisti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione.

Inoltre al paragrafo "INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE E GEIE" viene precisato che per quanto riguarda l'attività di progettazione, per la partecipazione dei soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lettera f), del Codice si applicano le disposizioni di cui all'art. 68 del Codice e all'art. 39 dell'allegato II.12 al Codice.

Per i raggruppamenti temporanei il requisito della capacità economica e finanziaria e della capacità tecnica e professionale deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria sia dalla mandante (non può sussistere mandante "a qualificazione zero"), ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare. A tale fine, in sede di offerta, sono specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, con l'impegno di questi a realizzarle (senza alcun vincolo della quota maggioritaria di qualificazione e di esecuzione in capo alla mandataria).